



UNIONE EUROPEA



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

**Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella
R&S**

**Progetto strategico “Manifattur@ Campania: Industria 4.0” - DGR n. 886 del 19
dicembre 2018**

**Disciplinare per la selezione dell’intervento “Potenziamento del Centro di
Competenza Consorzio MedITech” sulla base della procedura stabilita dall’articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e smi.**

Sommario

1.	Finalità e ambito di intervento.....	3
2.	Riferimenti normativi e amministrativi	3
3.	Benefici concedibili.....	6
4.	Spese ammissibili	6
5.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	7
6.	Istruttoria delle domande	8
7.	Criteri di valutazione	9
8.	Fase negoziale e concessione dei benefici	9
9.	Erogazione dei benefici.....	10
10.	Comitato tecnico	10
11.	Revoca dei benefici.....	10
12.	Monitoraggio e controlli	10
13.	Informazione e pubblicità	11
14.	Trattamento dati a tutela della privacy	11
15.	Accesso agli atti e ricorsi	12
16.	Rinvio	13

1. Finalità e ambito di intervento

- 1.1 Il presente disciplinare è emanato in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 886/2018 con l'obiettivo di definire le procedure tecnico-amministrative per il finanziamento del Centro di Competenza MediTech, individuato dal MISE con Decreto del 18.12.2019 quale polo di innovazione con lo scopo di realizzare un articolato programma di attività – comprendente servizi di orientamento e formazione alle imprese, nonché l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale - finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.
- 1.2 I benefici di cui al presente disciplinare sono concessi, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 1.3 Ai fini della presente procedura per "centro di competenza ad alta specializzazione" (di seguito centro di competenza) si intende un polo di innovazione costituito, nella forma del partenariato pubblico-privato, per come definito dall'art. 27 del Reg. UE n. 651/2014.
- 1.4 La presente procedura è attuata in coordinamento e in piena complementarietà con il finanziamento concesso dal MISE.
- 1.5 Il presente intervento rientra nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&S del POR Campania FESR 2014/2020.

2. Riferimenti normativi e amministrativi

- 2.1 La procedura fa propria la seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
- Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- POR Campania FESR - Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT16RFOP007, presentato alla Commissione il 19 novembre 2015;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Decisione di esecuzione della Commissione del 1.12.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "Campania" il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
- Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018 relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";
- Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 "POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020";
- Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 "Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)";
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi dall'articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 e ss.mm.ii;
- Decreto n. 335 del 05/10/2018 di approvazione delle "Linee guida alla rendicontazione dei costi ammissibili per progetti di Ricerca&Sviluppo e Innovazione per la realizzazione di investimenti per le infrastrutture di ricerca";
- Decreto Direttoriale Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del MISE del 29 gennaio 2018;
- DGR n. 886 del 19 dicembre 2018 "Azioni di sostegno, promozione, rafforzamento di nuovi mercati dell'innovazione e di trasferimento tecnologico in connessione con il Competence Center di alta specializzazione nelle tecnologie industria 4.0".

3. Benefici concedibili

- 3.1 I benefici sono concessi, nella forma di contributi diretti alla spesa, in relazione alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali promossi dal soggetto giuridico che gestisce il centro di competenza, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del Reg. UE n. 651/2014.
- 3.2 L'intensità degli aiuti agli investimenti a favore del centro di competenza non supera il **65% dei costi ammissibili**, per un importo complessivo non superiore a euro **7.800.000,00**.
- 3.3 Ai sensi dell'articolo 27 del Reg. UE n. 651/2014 si specifica che:
 - a. l'accesso a locali, impianti e attività del centro di competenza è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
 - b. le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del centro di competenza possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovra-compensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.
 - c. i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del centro di competenza corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

4. Spese ammissibili

- 4.1 Ai fini della presente procedura sono ammissibili le spese aventi ad oggetto:
 - a. Impianti, fabbricati e/o edifici destinati ad attività di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico: infrastrutture di ricerca ad accesso aperto quali laboratori, centri di prove; locali destinati alla formazione e alle attività promozionali del centro di competenza;
 - b. attrezzature e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
- 4.2 Ai fini della determinazione dei costi dei fabbricati e/o degli edifici il prezzo è definito sulla base di una specifica indagine di mercato; i costi di cui alla lettera b) e degli impianti di cui alla lettera a) sono determinati sulla base di specifici preventivi di spesa.
- 4.3 Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e in particolare, al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento (UE) n. 1301/2013, al Regolamento (UE) n. 615/2014 e al Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato con DPR 5 febbraio 2018, n. 22.
- 4.4 Non sono spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - b. le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dalla presente procedura;

- c. le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
 - d. le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - e. le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - f. le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - g. le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - h. le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
 - i. le spese relative a interessi passivi (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - j. le spese relative all'IVA quando tale imposta è recuperabile (art. 69 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - k. le spese relative ad attività di intermediazione;
 - l. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - m. le commesse interne di lavorazione;
 - n. le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
 - o. le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - p. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - q. i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica e i controlli periodici);
 - r. i contributi in natura;
 - s. i costi per il mantenimento delle certificazioni.
- 4.5 Le spese saranno ritenute ammissibili se sostenute entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio.

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

- 5.1 La domanda e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare, redatti in lingua italiana, sono presentati dal soggetto proponente alla Regione Campania,

Direzione generale Ricerca, Università Innovazione, esclusivamente in via telematica, all'indirizzo PEC **dg.501000@pec.regione.campania.it** entro le ore **12.00 del giorno 30.04.2020**, utilizzando la modulistica allegata al presente Decreto.

- 5.2 La domanda, secondo il format di cui all'allegato 1, deve essere firmata digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005 - dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente e deve essere corredata dalla documentazione richiesta. Ai fini della dimostrazione del rispetto del termine fa fede la data e l'ora registrata dal sistema informatico.
- 5.3 E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
- 5.4 Unitamente alla domanda dovrà essere inviata la seguente documentazione:
 - a) Piano di sviluppo strategico e programma di investimento del centro di competenza, secondo il format di cui all'Allegato 2;
 - b) Copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto del Soggetto giuridico che gestisce il centro di competenza.
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa all'iscrizione alla CCIAA (Allegato 3);
 - d) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili (Allegato 4);
 - e) Indagine di mercato sulle modalità di determinazione dei costi dei fabbricati e/o degli edifici di cui alla lettera a) del precedente comma 4.1 dell'art. 4;
 - f) Preventivi di spesa relativi i costi di cui alla lettera b) e degli impianti di cui alla lettera a) del precedente comma 4.1 dell'art. 4.
 - g) Ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione della proposta.
- 5.5 La Regione Campania è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

6. Istruttoria delle domande

- 6.1 Per l'istruttoria e la valutazione della domanda del centro di competenza e ai fini della formazione della graduatoria, la Regione Campania si avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 10.
- 6.2 L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
 - a. verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
 - b. valutazione tecnica della domanda sulla base degli elementi di cui all'articolo 7.
- 6.3 Nell'ambito dell'attività di cui alla precedente lettera b), il Comitato tecnico valuta il programma di investimento sulla base dei criteri indicati all'articolo 7.

- 6.4 A conclusione dell'attività istruttoria, il Comitato tecnico trasmette le risultanze alla Regione Campania, Direzione generale Ricerca, Università Innovazione, ai fini dell'avvio della successiva fase di negoziazione con il soggetto proponente e approvazione.

7. Criteri di valutazione

- 7.1 Nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'articolo 6, la domanda di aiuto è valutata sulla base dei seguenti criteri:
- a. caratteristiche tecniche e qualità del programma di investimenti;
 - b. congruità e pertinenza delle spese e dei costi previsti dal centro di competenza, della tempistica prevista, della valutazione dei rischi connessi, dell'eventuale supporto di investimenti esterni;
 - c. solidità economico finanziaria del soggetto giuridico che gestisce il centro di competenza ovvero capacità di realizzare l'investimento programmato in ragione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico;
 - d. strategia commerciale: valutazione della strategia sviluppata necessaria al raggiungimento degli obiettivi di fatturato;
 - e. gestione del rischio: valutazione e mitigazione dei possibili rischi previsti nel programma di attività;
 - f. proiezioni di risultato netto e analisi complessiva della solidità economica della proposta e dei piani di investimento degli utili per il continuo ammodernamento del centro di competenza ad alta specializzazione;
 - g. rilevanza dei risultati attesi sia in termini di orientamento e formazione alle imprese che di stimolo alla domanda in ambito I.4.0 rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale;
 - h. rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.

8. Fase negoziale e concessione dei benefici

- 8.1 La Regione Campania, Direzione generale Ricerca, Università Innovazione, avvalendosi del Comitato tecnico, avvia il confronto con il soggetto proponente ed espleta la fase di negoziazione con quest'ultimo, al fine di massimizzare i risultati conseguibili attraverso l'intervento agevolativo.
- 8.2 La fase di negoziazione si conclude con la redazione di uno specifico verbale sottoscritto dal Comitato e dal soggetto proponente.
- 8.3 Il soggetto proponente presenta la proposta definitiva firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore speciale, trasmettendola via PEC all'indirizzo di cui all'articolo 8 comma 1, indicando il responsabile del programma di attività e tenendo conto degli esiti della negoziazione risultanti dal verbale.
- 8.4 La Regione Campania, Direzione generale Ricerca, Università Innovazione procede all'adozione del decreto di concessione contenente gli impegni a carico del soggetto

beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dell'attività programmata, l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, le condizioni di revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazioni di penali in caso di inadempienza e trasmette il decreto al soggetto proponente.

- 8.5 Preliminarmente alla formalizzazione dell'approvazione, il ROS dell'Azione 1.5.1 del POR Campania 2014/2020 richiede il parere dell'Autorità di Gestione.

9. Erogazione dei benefici

- 9.1 I benefici relativi al programma di investimento del centro di competenza sono erogati in massimo 4 tranche previa presentazione di specifica richiesta e della relativa rendicontazione, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.
- 9.2 E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota, a titolo di anticipazione, di importo non superiore al 40 per cento dei benefici concessi, per le spese riferite alla realizzazione del programma di attività, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Campania, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
- 9.3 L'erogazione del saldo è effettuata previa rendicontazione e relazione sulla realizzazione complessiva del programma e sui risultati conseguiti.

10. Comitato tecnico

- 10.1 Con decreto della Direzione generale Ricerca, Università Innovazione è istituito un Comitato tecnico con il compito di:
- a. provvedere agli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori, nonché predisporre ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi del presente disciplinare;
 - b. supportare la Direzione generale Ricerca, Università Innovazione in tutte le fasi della procedura stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 10.2 Il Comitato tecnico è composto da tre rappresentanti di comprovata esperienza e professionalità.

11. Revoca dei benefici

- 11.1 I benefici concessi sono revocati nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sulla base del monitoraggio semestrale dalla Regione Campania.
- 11.2 I benefici concessi possono essere revocati anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato.

12. Monitoraggio e controlli

- 12.1 La Direzione generale Ricerca, Università Innovazione, tramite un proprio rappresentante, partecipa all'organo di controllo del centro di competenza e può disporre, in ogni momento, i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare

l'effettiva realizzazione dell'attività programmata in relazione agli obiettivi dell'intervento agevolativo, nonché il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

- 12.2 La Direzione generale Ricerca, Università Innovazione individua, inoltre, adeguate attività di monitoraggio delle ricadute e degli impatti del programma di attività del centro di competenza, in coordinamento con MISE.
- 12.3 Il centro di competenza deve dotarsi di un sistema di contabilità o di una adeguata codificazione che consenta di rilevare distintamente tutti i costi e le spese riferiti alle attività e alle transazioni relative al programma di attività finanziato.
- 12.4 Il centro di competenza è tenuto a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione Campania e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati, documentazione utile e rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione medesima per effettuare il monitoraggio del programma di attività agevolato, tenuto conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all'utilizzo del finanziamento erogato.
- 12.5 La Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento GBER, presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative ai benefici concessi sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

13. Informazione e pubblicità

- 13.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
- 13.2 In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Avviso. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.

14. Trattamento dati a tutela della privacy

- 14.1 I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
- 14.2 L'Amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

- 14.3 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
- 14.4 I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 14.5 I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
- 14.6 L'Amministrazione potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
- 14.7 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente dalla partecipazione al Avviso.
- 14.8 Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016)
 - il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016)
 - il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016)
 - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016)
 - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016)
 - il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
- 14.9 Titolare del trattamento è la Regione Campania - Direzione Generale Ricerca Università e Innovazione e per la stessa il R.U.P.
- 14.10 Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

15. Accesso agli atti e ricorsi

- 15.1 Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

- 15.2 Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle domande di finanziamento, avanzate dai potenziali beneficiari.
- 15.3 Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

16. Rinvio

- 16.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.